



## COMUNE DI GAVI

### ORDINANZA N° 39 DEL 25/06/2026

**OGGETTO: Divieto di utilizzo e/o somministrazione non assistita di bevande in contenitori di vetro in occasione della Manifestazione "Gavi Sotto le Stelle" in Gavi capoluogo.**

**Considerato** che in occasione della manifestazione denominata "GAVI SOTTO LE STELLE" organizzata in Centro Storico dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 27.06.2026, si prevede un notevole afflusso di partecipanti;

**Considerato** che, per motivi di ordine e sicurezza pubblica è emersa la necessità di disporre il divieto di vendita e somministrazione non assistita, in tutti gli esercizi commerciali, su area pubblica e privata, nei bar, ristoranti e circoli privati di bevande poste in contenitori di vetro, alluminio e lattine, poiché tali materiali possono causare, se frantumati, tagli e lacerazioni e inoltre possono diventare strumento di atti di vandalismo, intimidazione e violenza fisica;

**Considerato** che la detenzione di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e/o alluminio, in violazione di leggi, regolamenti o ordinanze sindacali comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n.689 il sequestro di dette bevande e relativi contenitori;

**Ritenuto** che quanto sopra espresso ricada su tutto il centro cittadino di Gavi;

**Visto** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 125 e s.m.i. e in particolare l'art. 6 con il quale viene sostituito l'art. 54 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, riguardante le attribuzioni del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, pubblicato sulla G.U. n. 186 del 9 agosto 2008, recante disposizioni in materia di "incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione" e in particolare l'art. 2 lett. a) che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, i fenomeni di violenza legati anche all'uso dell'alcool;

**Visto** l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'interno del 18 luglio 2018 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", volta ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di security sia di safety, durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni;

**Considerate** le motivazioni espresse in premessa, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, il decoro urbano, la tutela dell'ambiente, nonché la sicurezza urbana e la pubblica incolumità.

## **VIETA**

dalle ore 18:00 del 27 giugno 2026, alle ore 01:00 del 28 giugno 2026, in tutto il centro cittadino di Gavi:

- ai gestori degli esercizi commerciali, bar e ristoranti e circoli privati in area pubblica la vendita per asporto di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro, alluminio e lattine, nonché bevande poste in contenitori di vetro. È ammessa la vendita delle bevande in genere se il loro consumo avviene all'interno dei locali o nelle aree esterne attrezzate, con l'onere per i rispettivi gestori di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti, anche eventualmente abbandonati, nelle immediate vicinanze dei locali e/o delle aree;
- a chiunque la detenzione di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro, alluminio e lattine. Sono esclusi dal divieto coloro che, nell'ambito di un'attività commerciale, effettuano il trasporto di bevande in genere.

## **RACCOMANDA**

ai gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e dei circoli privati di attenersi al divieto, come da normativa vigente, di vendita degli alcolici e superalcolici ai minori di anni 18.

## **AVVERTE CHE**

- L'inottemperanza delle disposizioni previste nella presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico dei trasgressori, con pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 60 pari ad euro 50,00. All'atto della contestazione della violazione, il trasgressore è tenuto a cessare il comportamento illecito. È stabilito il sequestro dei contenitori delle bevande oggetto della violazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Per gli esercenti l'attività di bar e ristoranti, di commercio e di circoli privati, oltre all'applicazione della sanzione di cui sopra, per i casi di violazione reiterata, possono essere previste sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione dell'attività secondo le disposizioni di cui agli artt. 17-ter e 17-quater del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- L'inottemperanza al divieto di vendita e somministrazione degli alcolici e superalcolici ai minori di anni 18, comporta ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125 una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 333,33;
- L'inottemperanza al divieto di somministrazione degli alcolici e superalcolici ai minori di anni 16, comporta ai sensi dell'art. 689 del Codice Penale il deferimento all'Autorità Giudiziaria.

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia:

- Pubblicato all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune;  
Trasmesso agli operatori interessati, al Comando Stazione Carabinieri di Gavi, al Servizio di Polizia Locale di Gavi e alla Pro Loco Di Gavi;
- Esposto in maniera visibile nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali dell'intero territorio comunale.

## **DEMANDA**

Al Comando Stazione Carabinieri di Gavi Ligure e alla Polizia Locale di Gavi, il controllo dell'esecuzione del presente atto.

## **AVVERTE CHE**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al TAR, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034: ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Gavi, 25.06.2026

Il Sindaco (Dott. Carlo Massa)